

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZ. III BIS

C.C. 19.12.2019

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse del Dott. **GIULIO BENINCASA** (C.F. BNNGLI71A13C352T), rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. SNNMRA38E03H501M - pec mariosanino@ordineavvocatiroma.org - fax 06.8072776) e dall'Avv. Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V - pec: fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Sanino in Roma Viale Parioli, n. 180 giusta delega in calce al ricorso principale

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.;
- la **COMMISSIONE NOMINATA CON DECRETO N. 283 DEL 19 MARZO 2018** in persona del legale rappresentante p.t. presso il M.I.U.R.;
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali**, in persona del legale rappresentante p.t.;

nel ricorso (R.G. 7929/19) promosso per l'annullamento

- del provvedimento - pubblicato il 17 aprile 2019 - con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia del MIUR - D.D.G. 283 19 marzo 2018 - G.U. 27 marzo 2018 n. 25;
- verbale n. 12 del 13 novembre 2018, nel quale la Commissione ha definito, delineato e pesato i criteri di valutazione;
- di ogni altro atto a questi annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima e i criteri stessi.

per l'ulteriore annullamento

- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia del MIUR - D.D.G. 283 19 marzo 2018 - G.U. 27 marzo 2018 n. 25, pubblicata in data 15 ottobre 2019
- di ogni altro atto a questi annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali., ancorché non conosciuti

* * *

FATTO

- 1 - Con ricorso notificato in data 17 giugno 2019 (R.G. 7921/2019, Sez. III bis), il Dott.

Giulio Benincasa impugnava il provvedimento con il quale non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia del MIUR - D.D.G. 283 19 marzo 2018 - G.U. 27 marzo 2018 n. 25.

2 - A seguito della Camera di Consiglio del 1 agosto 2019 il Collegio, con ordinanza n. 11649 del 9 ottobre 2019,

“ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l'istruttoria di seguito descritta, in accoglimento dell'istanza all'uopo formulata dalla difesa di parte ricorrente e prodotta il 29.7.2019; ritenuto, in particolare, di ordinare al Miur di produrre in giudizio la seguente documentazione entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica, ovvero dalla comunicazione della presente Ordinanza:

1) i verbali relativi alle sedute di correzione degli elaborati del ricorrente e tutti quelli relativi ai criteri di valutazione delle prove scritte.

2) chiarimenti documentati in merito allo svolgimento della procedura concorsuale, con la specificazione delle date di adozione di eventuali criteri di valutazione delle prove di esami. Ove siffatti verbali o comunque atti di assunzione di criteri di valutazione siano stati predisposti, dovranno essere depositati in allegato alla relazione di chiarimenti;

ritenuto altresì che parte ricorrente debba essere onerata dall'incombente della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web del Miur nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero risultare pregiudicati dall'eventuale accoglimento del gravame, secondo le modalità e i termini stabiliti in via generale dalla Sezione con l'Ordinanza collegiale n. 8136/2019 cui si rinvia.”.

Con la medesima ordinanza, peraltro, il Collegio rinviava l'ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 17 dicembre 2019.

3 - In data 14 ottobre 2019 si procedeva alla notifica del ricorso principale per pubblici proclami, mediante la notifica sul sito istituzionale del MIUR.

4 - In data 15 ottobre 2019 veniva tuttavia pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso in esame.

Con il presente atto si impugna la graduatoria generale di merito del 15 ottobre 2019, avverso la quale vengono confermate in via derivata le illegittimità sollevate avverso gli atti di concorso con il ricorso principale, nonché per i seguenti motivi aggiunti

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE, IN PARTICOLARE PER CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA. SVIAMENTO.

1 - A seguito di pubblicazione nell'apposita area riservata del MIUR-CINECA, il

ricorrente ha appreso che nella prima prova del concorso in esame ha ottenuto il voto di 67, nella seconda prova il voto di 48 e non è stato ammesso agli orali atteso che il punteggio minimo necessario per essere ammesso era indicato in 70 punti su 100.

Il procedimento posto in essere dalla P.A. non sembra corretto.

Le varie disposizioni che disciplinano nella specie il procedimento, sono severamente criticabili e comunque la loro applicazione ha evidenziato un palese eccesso di potere nel comportamento della Amministrazione.

La questione che si intende affrontare in realtà, è stata da tempo approfondita dalla giurisprudenza che ne ha offerto dei contributi assolutamente convincenti ed esaurienti.

Trattasi delle connotazioni che devono avere nei concorsi pubblici le valutazioni da parte dei Commissari, degli elaborati dei concorrenti, e, ovviamente in particolare, delle valutazioni negative che non consentono il proseguimento della partecipazione alle prove di esame, ovvero che determinano l'esito negativo degli esami.

Senza avere la presunzione di illustrare in questa sede il “*cammino*” della giurisprudenza, ci permettiamo indicare i più significativi approdi, che consentono di considerare con obiettività il comportamento che nella specie ha tenuto la Commissione di concorso e più in particolare le determinazioni adottate nei confronti del ricorrente.

Ebbene, la giurisprudenza in ordine alle valutazioni della Commissione di esame ha rammentato quanto segue.

a) Tutte le valutazioni di una Commissione di concorso - ed in particolare i giudizi sulle prove dei concorrenti - devono essere sorrette da congrua ed esauriente motivazione.

E ciò nella duplice prospettiva di rendere palese “*l'iter logico*” che ha determinato la valutazione finale, e di consentire al privato, destinatario della valutazione, completa possibilità di critica (attraverso eventuale ricorso al Giudice competente).

b) Nella ipotesi in cui la valutazione delle prove concorsuali dovesse esprimersi attraverso l'espressione di un dato numerico, l'obbligo di motivazione potrà ritenersi adempiuto, se all'inizio del procedimento fossero stati esternati puntuali e incisivi criteri di valutazione, in modo tale che la correlata considerazione dei criteri di esame con l'espressione numerica, potrà ritenere adempiuto l'onere di motivazione.

c) Solo per completezza appare significativo che la giurisprudenza ha addirittura preteso che nella ipotesi in cui le correzioni in un concorso si svolgessero in più riunioni, all'inizio di ogni seduta, ai Commissari si poneva l'onere di ribadire esplicitamente che sarebbero stati tenuti presenti i criteri adottati in precedente seduta.

d) I criteri di valutazione ed eventualmente anche sub-criteri possono essere stabiliti dopo la pubblicazione del bando di concorso, ma comunque sempre prima dell'inizio delle prove di esame.

e) Quindi, “*a contrario*” se ne deduce che laddove l'Amministrazione non si fosse

scrupolosamente adeguata a questi rigorosi principi, il suo comportamento sarebbe da stigmatizzare energicamente ed in ogni caso, sarebbero illegittimi gli atti che avesse adottato.

Ciò posto, avviamoci ad esaminare il caso in esame e verificare come si è comportata, con riferimento alla fattispecie, la Commissione di concorso che ha ritenuto il ricorrente non meritevole di proseguire le prove di esame.

2 - Il ricorrente è stato escluso dalle prove orali perché non ha riportato in ciascuna prova scritta il punteggio minimo richiesto (70/100).

Se si va, poi, a verificare come si è ottenuto questo punteggio inadeguato, si accerta che il punteggio minimo non si è ottenuto per uno scarto molto tenue.

Fatta questa premessa può specificarsi quanto segue.

a) La P.A. ha indicato negli atti di concorso (verbale n. 12 del 13 novembre 2018) - ma non nel bando - una parvenza di criteri che, come non avrà difficoltà a rilevare l'On.le Collegio, in realtà sono talmente astratti che non costituivano un concreto metodo di valutazione.

Anzi, si può affermare che sono talmente evanescenti che sono stati segnalati, soltanto per offrire una mera parvenza di strumento operativo.

b) Ma la illegittimità è ancor più evidente se si considera che questo simulacro di criteri, avrebbero dovuto essere idonei a valutare due prove che per definizione sono l'una opposta all'altra: la prima era costituita da una esposizione di concetti giuridici, l'altra richiedeva di evidenziare esempi assolutamente pratici e operativi (ci scuserà l'On.le Collegio: con un coltellino si sbuccia un fico, ma non un cocco).

Ne consegue che è stato offerto uno strumento per definizione inadatto per la correzione di entrambe le prove.

Di qui l'ulteriore considerazione secondo la quale nella specie si è tenuto un concorso pubblico senza la precostituzione di precisi inequivoci e inappuntabili criteri di valutazione delle prove.

3 - In ogni caso - dagli atti del provvedimento - non si avrà difficoltà a constatare che si era posto in essere un articolato disegno, non conosciuto, con il quale la Commissione, attraverso l'utilizzo di fantasiosi strumenti, poteva pervenire alle conclusioni che non apparivano le più obbiettive.

4 - Ma non basta. Per esplicita indicazione della Amministrazione, i cosiddetti criteri di valutazione nella specie sono stati adottati dopo che si sono tenute le prove scritte: per affermazione della stessa Amministrazione i criteri sono stati adottati ben dopo il 25 e 26 ottobre 2018 (in data 13 novembre 2018).

Sul punto la giurisprudenza è inequivoca e non consente alternative. Non è possibile che la Amministrazione consenta prima lo svolgimento delle prove e successivamente indichi criteri di valutazione delle prove stesse.

5 - Per quanto riguarda la problematica concernente i criteri di esame vorremmo ancora dedurre qualche osservazione.

In questo singolare concorso è accaduto quanto segue.

Nell' "*avviso*" intervenuto dopo le prove scritte era inserito un quadro che si era nominato "*griglia di valutazione*": attenzione non criteri, ma "*griglia*".

Dunque anche la P.A. era consapevole che quella sorta di schema non fossero i criteri di valutazione.

Ebbene, in argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il voto numerico è pienamente sufficiente ai fini della valutazione solo "... *nel caso di sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati*", altrimenti, come nel caso di specie, è ammesso il sindacato di irragionevolezza e illogicità della predetta valutazione (Cons. Stato, 21 aprile 2017, n. 1873).

Ma se così è, allora, è ancor più evidente l'illegittimità perpetrata: non solo non sussistevano i criteri prima delle prove, non solo era ipotizzato un simulacro di criteri dopo le prove scritte, non solo il detto simulacro era riferito a prove profondamente diverse, ma in realtà la stessa P.A. era consapevole che non aveva mai dettato criteri di valutazione o che gli stessi erano inadeguati per essere "*definiti*" tali.

Di qui la insuperabile illegittimità degli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Abbiamo dimostrato la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Il *periculum in mora*, invece è in *re ipsa*.

Del resto, da una comparazione dei contrapposti interessi, l'ammissione con riserva del ricorrente, da un lato, comporterebbe un indubbio beneficio al medesimo, il quale potrebbe immediatamente sostenere le prove orali e dimostrare la propria preparazione unitamente agli altri idonei, dall'altro lato, non comporterebbe alcun danno all'Amministrazione resistente; Anzi tale danno sarebbe evitato, atteso che in diversa ipotesi, qualora non venisse concessa l'ammissione con riserva, l'Amministrazione sarebbe costretta a riaprire la procedura e convocare nuovamente la Commissione, con dispendio di tempo e risorse economiche.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Come esposto in narrativa, il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso principale.

Successivamente è stata pubblicata la graduatoria di merito recante 45 idonei.

Con la presente istanza si richiede, pertanto, l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami anche i motivi aggiunti, con le stesse modalità del ricorso principale.

* * *

Per tutte le suesposte ragioni e con la più ampia riserva di aggiungere, modificare e meglio specificare, si chiede che l'On.le TAR voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente atto e accogliere il ricorso principale e i presenti motivi aggiunti, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 300,00 in quanto trattasi di materia di lavoro.

Con vittoria di spese ed onorari.

Roma, 21 novembre 2019

(Mario Sanino)

(Fabrizio Viola)